

Prima lezione (08/03/21)

Altalex.com

<https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-della-proprietà-industriale#capo1>

Codice della proprietà industriale

Proprietà industriale = proprietà intellettuale e lo stesso.

Copyright → diritto di autore.

Codice de 2005.

Art. 1.

Diritti di proprietà industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, **invenzioni**, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.

Noi esamineremo solamente le **invenzioni**.

Le leggi non hanno copyright → se possono scaricare, leggere, condividere....

Sezione IV → Invenzioni

Art. 45

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e ⁽¹⁾ che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Il brevetto è un titolo, un documento che attesta che l'invenzione è divenuta oggetto di brevetto. Il procedimento di brevetto. Per il brevetto, da l'organo competente, e l'ufficio italiano brevetti sede a Roma.

Invenzione e l'oggetto d' il brevetto.

Il brevetto attesta che l'invenzione è protetta.

Ogni settore della tecnica che implicano un'attività inventiva e che sono atte ad avere un'applicazione industriale

L'invenzione non è definita su la legge. Tuttavia noi possiamo capire che cosa è una invenzione deducendo.

Per capire che cosa è una invenzione

La invenzione deve essere in ogni settore della tecnica quindi, l' invenzioni deve essere qualcosa di nuova di tipo tecnico. Il carácter tecnico la distingue.

invenzione = soluzione tecnica di un problema tecnico prima irrisolto o risolto diversamente.

L'invenzione può essere di prodotto o di procedimento.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
 - a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.
 - b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
 - c) le presentazioni di informazioni.

Scoperta ha per oggetto qualcosa che già esisteva, l'invenzione ha per oggetto qualcosa che non esisteva ancora.

Notizia e attività inventiva contribuiscono a distinguere la scoperta dalle invenzioni.

La scoperta può essere nuova: "Ho trovato una tomba neolitica", già esisteva.

Non sono invenzioni le teorie scientifiche e i metodi matematici → sono la spiegazione ad un fenomeno esistente. Teorie scientifiche descrivono qualcosa che esiste già. Non sono qualcosa di nuovo! Sono state scoperte ma non inventate!

Art. 66

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- b) se oggetto del brevetto è un **procedimento**, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Brevetto: patente

SEZIONE IV-bis

Invenzioni biotecnologiche

Art. 81 bis

1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

Art. 46.

NOVITA

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

La novità si considera assoluta. Se qualcosa ha stato brevettato. Accessibile al pubblico.

Descrizione scritta od orale, una utilizzazione: se l'invenzione ha stata già brevettata ne lo Stato estero, l'invenzione non è più nova. Basta una descrizione scritta od orale.

Se è accessibile, una invenzione.....

La novità prima della data del deposito, prima si deve fotografare lo stato della tecnica e verificare in qual giorno se nello stato della tecnica precedente, se la invenzione era già stata resa nota.

La novità è assoluta a livello geografico, ma soprattutto

La novità è assoluta anche in senso soggettivo.